

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**Servizio del bilancio**

*Nota di lettura*

*n. 1*

**A.S. 5: "Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, recante disposizioni urgenti in materia pensionistica e di ammortizzatori sociali".**

**Giugno 2001**

## **Articolo 1**

*(Disposizioni in materia di opzione per il sistema contributivo)*

Tale articolo risponde alla necessità di intervenire in modo immediatamente operativo sulla situazione venutasi a creare a seguito del differimento dal 1° gennaio 2001 al 1° gennaio 2003 dell'esercizio della facoltà di optare - ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995 - per la liquidazione del trattamento pensionistico con il solo metodo contributivo; il differimento è stato operato dall'articolo 69 della legge finanziaria per il 2001, introdotto a seguito dell'approvazione di un emendamento governativo che intendeva rispondere alle preoccupazioni emerse circa l'entità dei trattamenti pensionistici derivanti dall'opzione. La mancanza di un limite massimo di retribuzione computabile ai fini del montante nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e la data di effettuazione dell'opzione ha fatto paventare il rischio di attribuire trattamenti pensionistici non congruenti con l'impianto del sistema contributivo, almeno per le retribuzioni superiori ai 140 milioni di lire. Di qui il differimento dell'esercizio di opzione che, secondo la RT allegata all'emendamento, non comportava effetti finanziari in quanto semplicemente finalizzato a ricondurre nell'ambito della prevista verifica della "riforma Dini" la valutazione dei parametri relativi all'opzione medesima.

Tale riferimento ha tuttavia comportato che alcuni soggetti, dimessisi a fine 2000 e privi dei requisiti per l'accesso al sistema di calcolo retributivo, si siano trovati privi di retribuzione e di pensione.

L'articolo 1 del decreto, riproducendo sostanzialmente il contenuto di un emendamento presentato nel corso dell'esame del disegno di legge sui lavori atipici, non definito per l'anticipato scioglimento delle Camere, riduce il valore del montante individuale maturato dall'inizio dell'attività lavorativa al decimo anno utile precedente il 1996 e reintroduce la possibilità, soppressa dall'ultima "finanziaria", di optare per il sistema contributivo di calcolo della pensione a decorrere dal 1° gennaio 2001. In tal modo, da una parte è possibile attribuire ai

soggetti penalizzati dal differimento l'attribuzione della pensione da tale data, dall'altra il trattamento pensionistico calcolato secondo le nuove modalità, che si traducono in un abbattimento di circa il 10 per cento della sommatoria dei contributi, può operare dall'inizio dell'anno in corso .

Nella RT viene evidenziato come il criterio adottato nel decreto legislativo n. 180 del 1997 (attuativo della "riforma Dini") per la quantificazione del montante contributivo maturato al 31 dicembre 1995 prenda in considerazione non i contributi realmente versati ma, stante la difficoltà di ricostruire le carriere lavorative prima del 1985, soltanto quelli degli ultimi 10 anni antecedenti il 31 dicembre 1995, con la conseguenza di sovrastimare l'ammontare effettivo dei contributi, in specie per coloro che hanno conosciuto una carriera con cospicui miglioramenti economici.

Infatti, la media delle contribuzioni annue, appositamente rivalutate, degli ultimi 10 anni di lavoro prima del 31 dicembre 1995 (verosimilmente 1/1/1986-31/12/1995), in base alle regole finora vigenti viene moltiplicata per il numero totale degli anni di contribuzione fino al 1995 assumendo che già all'inizio della sua attività lavorativa il pensionando abbia versato contributi in linea con quelli medi del periodo 1986-1995.

Il correttivo introdotto dal decreto in oggetto si traduce nell' attribuire ad ogni anno precedente il 1986 (più correttamente, precedente l'ultimo decennio coperto da contribuzione prima del 31 dicembre 1995) un valore inferiore all'unità, pari al rapporto tra l'aliquota in vigore quell'anno e la media delle aliquote contributive dei dieci anni precedenti l'opzione.

I due differenti meccanismi di calcolo vengono illustrati nella tabella allegata.

**Nella RT mancano indicazioni relative al numero dei soggetti interessati e al *quantum* delle pensioni in questione, per cui non risultano quantificati gli effetti finanziari del provvedimento,** il quale, da un lato, ripristina l'esercizio della facoltà di opzione per i lavoratori che non sono interessati dalla

penalizzazione introdotta con il decreto-legge - in quanto privi di anni di contribuzione antecedenti il periodo di riferimento 1° gennaio 1986 - 31 dicembre 1995 -, dall'altra è suscettibile di disincentivare fortemente per il futuro la scelta del sistema contributivo. **Gli effetti dunque potrebbero essere di segno negativo sul fabbisogno.**

## **Articolo 2**

*(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)*

L'articolo 2 affronta le conseguenze occupazionali connesse a crisi aziendali o settoriali, all'emergenza idrica in Puglia e al cosiddetto morbo della "mucca pazza".

A tale scopo viene delegato al Ministro del lavoro il potere di disporre interventi di sussidiazione salariale e reddituale, di riconoscimento di contributi figurativi e di esoneri contributivi nei casi di crisi sopra indicati, con criteri atti a soddisfare il rispetto dei tetti di spesa fissati per le diverse finalità.

Gli interventi *de quibus* sono disposti entro un limite massimo di lire 300 miliardi, da prelevare a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993 (convertito dalla legge n. 236 del 1993), la cui finalizzazione ai programmi di riduzione dell'orario di lavoro viene limitata a lire 10 mld (in luogo degli originari 200) per liberare le risorse necessarie alla copertura dell'onere recato dal presente articolo.

**Non vi sono osservazioni al riguardo.**

**MECCANISMI DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI NEL PERIODO PREDEDEnte IL DECENNIO 1986/1995**

<p><b>Montante contributivo in base alle norme vigenti</b></p>	<p>=</p>	<p>Media ultime 10 contribuzioni annue (1986-1995)</p>	<p>x</p>	<p>Numero anni di contribuzione totali fino al 31/12/1995</p>	
<p><b>Montante contributivo in base al decreto-legge</b></p>	<p>=</p>	<p>Media ultime 10 contribuzioni annue (1986-1995)</p>	<p>x</p>	<p><b>10 + (somma di ciascun anno precedente il 1986 per il seguente rapporto:</b></p>	<p><b>aliquota di ciascun anno/aliquota media decennio precedente l'opzione)</b></p>